



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



FSR 2014 - 2020
ABRUZZO



FAQ

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

**BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA
M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

ARTT. 17 REG. (UE) 1305/2013

**Sottomisura 4.2 – “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli ”**

Tipologia d'intervento 4.2.1.

“Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ”

Annualità 2022

FAQ

Dal n.1 al n. 3

Domanda 1. *L'impianto deve essere commisurato in termini di potenza elettrica, termica o combinata alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo). Che significa?*

a) qualunque potenza purchè l'energia prodotta non venga rimessa in rete (venduta) ma consumata tutta dall'azienda?

b) La potenza dell'impianto deve essere uguale al consumo annuo dell'azienda?

Risposta 1. a) Si, a condizione che vengano rispettate i parametri definiti dal paragrafo 6.2 lettera f) punto ii), che prevede una relazione tecnica che documenta il dimensionamento dell'impianto rispetto ai fabbisogni aziendali (esclusa l'abitazione), che va effettuata mediante perizia tecnica basata anche sui consumi effettivi fatturati nei tre anni precedenti l'anno della presentazione della domanda. Nel fabbisogno aziendale possono essere ricompresi anche i potenziali consumi di energia derivanti dagli investimenti programmati.

Risposta 1.b) Non necessariamente, purchè l'energia prodotta sia commisurata alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali alle condizioni espresse dal paragrafo sopra indicato.

~~~~~

**Domanda 2.** *Nel Bando in oggetto, Allegato "A" alla Determinazione DPD018 n.167 del 27 maggio 2022, nella determinazione dell'importo dell'aiuto e nel riconoscimento dei punteggi di merito si fa riferimento ai Gruppi Operativi PEI.*

Il nostro quesito è il seguente: *ai sensi del Bando in oggetto, i soggetti facenti parte di un Gruppo Operativo del PEI, costituito nella forma dell'Associazione Temporanea di Scopo, beneficiario dell'AVVISO PUBBLICO Misura 16 "Cooperazione" - Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI (Partenariato Europeo per l'Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura" Fase 1 – Setting up/avvio dei Gruppi Operativi (GO) del PEI - Tipologia di Intervento 16.1.1., domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 04250074731, Codice Unico di Progetto Pubblico (CUP) n. C22C22000010009, possono accedere al contributo aggiuntivo del 20% previsto per gli interventi sovvenzionati nell'ambito dei PEI e beneficiare dei punteggi di merito riservati agli appartenenti ai Gruppi Operativi PEI (15 punti)?*

**Risposta 2.** Si, il sottoparagrafo 5.2 "Aliquota e importo aiuto" del Bando prevede che l'aliquota del 40% del costo dell'investimento ammissibile può essere maggiorata del 20% per gli interventi sovvenzionati nell'ambito dei PEI ed al tempo stesso beneficiare del punteggio previsto per tale

tipologia di Progetto Integrato di Filiera selezionato nell'ambito della s.m. 16.1, oltre che delle sm 16.2 e 16.4.

~~~~~

Domanda 3. *Si richiedono ulteriori chiarimenti relativamente alle spese ammissibili e nello specifico l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno dell'unità produttiva.*

Il IV punto della lettera h del bando recita: "l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare deve essere effettuata esclusivamente al di sopra di edifici"

I quesiti sono i seguenti:

- 1) La pensilina della stazione di pigiatura (regolarmente accatastata) è considerata edificio?*
- 2) Creare un'area parcheggio a utilizzo esclusivo dei dipendenti, quindi una pensilina costruita di pannelli fotovoltaici (per esempio le pensiline che si vedono nelle aree di servizio autostradali) possono rientrare tra le spese ammissibili?*

Risposta 3.a) Si, la pensilina è considerata edificio.

Il sottoparagrafo 4.1 lettera i) punto iv), prevede che l'istallazione degli impianti che utilizzano l'energia solare deve essere effettuata al sopra di edifici e quindi, nella fattispecie indicata, è possibile l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici.

Risposta 3.b) Si. Inoltre, a seguito della precedente risposta, essendo la pensilina spesa ammissibile, è ritenuta ammissibile l'istallazione di pannelli fotovoltaici su di essa, a condizione che l'energia prodotta sia utilizzata nel ciclo produttivo dell'azienda e con i limiti e vincoli prescritti dal bando.